

CIRCOLARE N.7/2002

Decreto Omnibus

Premessa

Si porta a conoscenza che, in data 8 luglio 2002 è entrato in vigore il decreto legge n.138, meglio conosciuto come “Decreto Omnibus”, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.158, col quale sono state introdotte disposizioni in materia tributaria, misure di sostegno all’economia e contenimento della spesa pubblica.

Il decreto ha già ottenuto il parere favorevole delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera e delle Commissioni del Senato, per tornare il 30 luglio 2002 in Parlamento per le regolari discussioni, che dovrebbero portare alla conversione in legge nei primi giorni di agosto.

Pertanto tale provvedimento in sede conclusiva potrebbe subire qualche variazione, anche se di lieve portata, in quanto le Commissioni hanno dichiarato inammissibili la maggioranza dei circa 400 emendamenti presentati.

Con il presente lavoro, pertanto, si intende fornire un primo quadro generico riguardo le modifiche che sono state introdotte.

Il testo è strutturato in sedici articoli, di seguito elencati, di cui ci limiteremo a commentare quelli di maggiore rilevanza:

- *Art.1: proroghe di termini in materia di aliquote di accise e in materia finanziaria;*
- *Art 2: esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione e della tassa automobilistica;*
- *Art.3: potenziamento dell’attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione;*
- *Art.4: unificazione delle competenze in materie di giochi;*

- *Art.5: monitoraggio dei crediti d'imposta;*
- *Art.6: disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche;*
- *Art.7: trasformazione di Enti pubblici;*
- *Art.8: riassetto del Coni;*
- *Art.9: finanziamento della spesa sanitaria e prontuario;*
- *Art.10: contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate;*
- *Art.11: contributi per gli investimenti in agricoltura;*
- *Art.12: adeguamento a sentenza della Corte costituzionale;*
- *Art.13: disposizioni in materia idrica;*
- *Art.14: interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui art.6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;*
- *Art.15: norme di copertura;*
- *Art.16: entrata in vigore.*

Successivamente, a seguito della conversione in legge del presente decreto che appare oramai imminente, commenteremo le variazioni definitive apportate al testo.

Art.1: proroghe di termini in materia di aliquote di accise e in materia finanziaria;

Le disposizioni contenute nel presente articolo prorogano le aliquote di accisa fissate nella misura stabilite dall'articolo 24, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n.388 (Legge Finanziaria 2001), fino al 31 dicembre 2002.

Le citate aliquote, che avrebbero dovuto avere valenza fino al 31 dicembre 2001, avevano già subito una proroga fino al 30 giugno 2002 con D.L. 28 dicembre 2001, n.452 convertito poi dalla legge 27 febbraio 2002, n.16.

Art.2: esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e della tassa automobilistica

Il presente articolo attribuisce benefici per favorire il mercato automobilistico.

I soggetti che acquistano autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, non dovranno corrispondere, per il periodo successivo all'8 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 e per i due anni successivi, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa automobilistica, l'imposta di bollo e gli emolumenti dovuti agli Uffici del pubblico registro automobilistico.

Tale beneficio è concesso a condizione che al momento dell'acquisto venga consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE sull'inquinamento e che lo stesso sia intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto.

In caso di locazione finanziaria il veicolo nuovo deve essere intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

Inoltre, tale beneficio, ad eccezione dell'esenzione relativa alla tassa automobilistica, è esteso alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, fermo restando la verifica delle condizioni esposte al comma precedente.

Entro quindici giorni dalla consegna dell'autoveicolo nuovo, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare l'autoveicolo non conforme alle direttive CE, ricevuto dall'acquirente ai centri competenti, al fine di dare luogo alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico.

Art.3: potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

Il presente articolo prevede la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, dopo l'inizio di esecuzione coattiva, di procedere alla transazione di tributi iscritti a ruolo dai propri Uffici, di esclusiva spettanza dello Stato, a condizione che essa risulti più conveniente della riscossione coattiva.

Tale procedura è denominata erroneamente "condono fiscale", ma di fatto ha tutte le caratteristiche di una vera e propria transazione, in quanto ha ad oggetto una lite già cominciata che può portare ad una soluzione, vantaggiosa per il contribuente, trattandosi di un debito già iscritto a ruolo e giunto alla fase in cui non può essere prevista ulteriore riduzione.

Oltre alla riduzione, che non è prevista in misura fissa ma sarà conseguenza del contraddittorio tra le parti, il contribuente può anche ottenere una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche se non vi sono le condizioni previste dalla norma di riferimento, ossia:

- temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente;
- assenza di una idonea garanzia.

Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione.

I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art.4: unificazione delle competenze in materie di giochi

Col presente articolo il Governo al fine di ottimizzare il gettito erariale e di razionalizzare i sistemi informatici, affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, fermo restando per i pronostici connessi con manifestazioni sportive, la riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

Art 5: monitoraggio dei crediti d'imposta

Col presente articolo il Governo conferma i crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge ma precisa che potranno essere fruiti nei limiti dello stanziamento del bilancio dello Stato ovvero fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Con decreto interdirigenziale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale sarà comunicato l'esaurimento di determinate risorse disponibili.

Non si applicheranno interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito d'imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale a condizione che entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenga la restituzione degli importi indebitamente utilizzati.

Art.6: disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche

Tale disposizione conteneva interessanti spunti per il settore sportivo dilettantistico ed è stata soppressa dalle Commissioni del Senato.

Art. 10: contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

Art.8, Legge 388/2000: brevi cenni

La presente disposizione apporta modifiche alla legge 338/2000

Come già specificato nelle ns.circolare n 6 del 16 marzo 2001 e n. 10 del 15 maggio 2001, l'articolo in specie concedeva ai soggetti titolari di reddito d'impresa¹ localizzati nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art 87, paragrafo 3, lettere

¹ indipendentemente dalla natura giuridica assunta.

a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, un credito d'imposta relativamente alla realizzazione di nuovi investimenti.

L'agevolazione è concessa nella misura espressa nelle seguenti tabelle:

Tabella A

	Piccole e medie imprese	Altre imprese ²
Calabria	65%	50%
Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.	50%	35%

Tabella B

	Piccole Imprese	Medie imprese	Altre imprese
Molise	30%	30%	20%
Abruzzo	30%	30%	20%
Centro Nord	18%	14%	8%

² Ai sensi del decreto ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 si definisce:

- piccola, l'impresa che ha:
 - meno di 50 dipendenti;
 - un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro;
 - è in possesso del requisito di indipendenza.

- media, l'impresa che ha:
 - meno di 250 dipendenti;
 - un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro;
 - è in possesso del requisito di indipendenza.

Requisito di indipendenza: è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa o congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola e media impresa.

Il credito d'imposta oggetto dell'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato³ a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.

Sono agevolabili gli investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti⁴ o che vengono impiantate nelle aree territoriali svantaggiate.

L'agevolazione è estesa anche:

- alla realizzazione dei beni in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario;
- al completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammmodernamento di impianti esistenti che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino interventi di manutenzione di quelli preesistenti.

Bisogna sottolineare che gli investimenti agevolabili devono riguardare beni nuovi.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

³ Per "aiuto di Stato" si intende ogni possibile beneficio conferito ad un'impresa operante sul mercato da un atto della pubblica autorità che, incidendo direttamente o indirettamente sulle risorse pubbliche in termini di maggiore spesa o di minore entrata per l'erario - sia finalizzata ad attenuare o ad eliminare oneri che gravano su di un'impresa in condizioni normali di libero mercato.

⁴ Per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8, in cui si esercita l'attività d'impresa.

Nel concetto di unità locale può rientrare:

- un ramo di azienda autonomo, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un *output* specifico indirizzato al mercato;
- di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale.

Si precisa, inoltre, che l'impresa con sede o stabilimento in una determinata località ubicata in area svantaggiata e che opera con stabilimenti o sedi anche in altre aree, svantaggiate o no, ai fini degli investimenti agevolabili deve fare riferimento agli acquisti, alle dismissioni e agli ammortamenti dei beni relativi ad ogni struttura produttiva.

Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto la percentuale spettante.

L'utilizzo dell'agevolazione è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta.

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:

1. per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione;
2. per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti:

1. alla data di ultimazione della prestazione;
2. in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale.

Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta compete anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.

Novità introdotte dal Decreto Omnibus

Di rilievo appare il cumulo concesso tra la nuova agevolazione, che di seguito chiameremo Visco Sud e la Tremonti bis.

I soggetti titolari di reddito d'impresa citati in precedenza possono dall'8 luglio 2002 beneficiare di entrambe le agevolazioni, nonostante l'articolo 8 preveda che il credito d'imposta non sia cumulabile con altri aiuti di Stato o con altri aiuti aventi ad oggetti i medesimi beni⁵.

In effetti il beneficio concesso su beni strumentali di cui agli art.67 e 68 del Tuir conserva ancora un diverso trattamento, in quanto, mentre la Tremonti bis è applicabile a tutti i beni, la Visco Sud conferma l'esclusione del costo sostenuto per i beni mobili e le macchine d'ufficio.

È interessante sottolineare che risultano modificate anche le percentuali di spettanza del credito che sono pari all'85 per cento delle intensità di aiuto prevista dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

Di seguito si riepilogano le variazioni intervenute:

Tabella A

	Dall'8 luglio 2002	Fino all'8 luglio 2002
Calabria	55,25%	65%
Basilicata, Campania, Puglia , Sardegna, Sicilia.	42,50%	50%

Tabella B

	Dall'8 luglio 2002	Fino all'8 luglio 2002
Molise	25,50%	30%
Abruzzo	25,50%	30%
Centro Nord	11,9%	14%

L'ultima modifica di rilevante importanza è rappresentata dalle procedure previste per la fruizione del contributo.

I contribuenti devono preventivamente inviare un'istanza al Centro di Servizi di Pescara dell'Agenzia delle Entrate che deve contenere: gli elementi identificativi dell'impresa,

⁵ La ratio è da trovarsi nel fatto che la Tremonti bis è considerata incentivo e non un aiuto di Stato.

l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e l'impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione dell'istanza e comunque entro sei mesi dalla stessa.

Per avvio della realizzazione degli investimenti fa fede l'emissione del buono d'ordine ovvero l'inizio dell'attività da realizzare in economia.

Per gli investimenti già effettuati entro l'8 luglio 2002 devono considerarsi applicabili le regole della vecchia disposizione.

Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta presentata l'istanza ovvero, relativamente alle prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento di lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento di lavori.

Si attende un chiarimento del Ministero, in merito all'attendibilità del semplice buono d'ordine, che di fatto sovviene al principio di base della vecchia disposizione secondo la quale per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione.

Il beneficio si considera accordato se nel termine perentorio di giorni quindici l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna comunicazione (vige il principio del silenzio-assenso), diversamente nel termine citato, la stessa, comunica in via telematica il diniego del beneficio per mancanza dei requisiti, ovvero, per mancanza dei fondi stanziati.

Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui si è presentata l'istanza, i soggetti beneficiari devono trasmettere in via telematica, al Centro di servizi di Pescara una dichiarazione contenente l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati e l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione a tale data.

Ad oggi non risultano ancora le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati che quanto prima il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvederà ad emanare.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Napoli, 20 luglio 2002

Dr. Maurizio Moccaldi Ruggiero